



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Principio del libero convincimento e sindacabilità in Cassazione

Il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non per omesso esame di fatto decisivo, come censurabile a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza 13.05.2021, n. 12729

...omissis...

5.- Col primo motivo, il ricorrente assume "nullità della sentenza e del procedimento, censurata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 112, 115, 116, 163 e 345 c.p.c., in ordine all'erronea considerazione attribuita a fatti dedotti per la prima volta in grado d'appello, dunque, tardivamente introdotti, in violazione del divieto di nova in appello, del principio devolutivo e del principio del contraddittorio, nonostante l'eccezione di inammissibilità sollevata da Basicitalia ex art. 345 c.p.c., sulla quale è stata omessa qualsivoglia pronuncia".

Espone, in specie, il ricorrente che la sentenza impugnata è "nulla... per violazione del principio di allegazione": "nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (come le successive memorie istruttorie) non era nullo, ma carente di allegazioni, neppure integrate con le successive memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, le quali sono state pertanto, nel tentativo di rimediare alla precedente omissione, indebitamente introdotte per la prima volta in appello in violazione del richiamato principio di allegazione disposto dall'art. 163 c.p.c.; violazione che la Corte di Appello non ha rilevato, essendo conseguentemente nulla la sentenza impugnata (anche) sotto tale profilo".

A nulla vale perciò - si viene a precisare - che la documentazione relativa a queste "carenze di allegazione" sia stata prodotta già nell'ambito del processo di primo grado. Comunque la Corte d'Appello non avrebbe potuto desumere alcunchè da tale produzione: "negli atti di primo grado" della procedura "non vi era traccia di tutta una serie di circostanze relative allo svolgimento dei rapporti tra Basicitalia e le varie società del Gruppo Giacomelli"; secondo quanto si passa a precisare nel dettaglio nelle pp. da 13 a 15 del ricorso (con la specifica di nove bullet point).

Per altro verso, il ricorrente aggiunge, altresì, che la sentenza impugnata "ancor meno avrebbe potuto dedurre alcunchè" dalle sentenze della medesima Corte di Appello bolognese che in altri giudizi hanno rilevato che la conoscenza dello stato di insolvenza del gruppo Giacomelli da parte della s.p.a. Basicitalia: si tratta - così si argomenta - di pronunce rese "successivamente all'atto introduttivo di primo grado del presente giudizio".

6.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

6.2.- Al riguardo, appare opportuno muovere dalla constatazione che, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'omesso esame di una questione puramente processuale "non è suscettibile di dare luogo al vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito" (cfr., tra le altre, Cass., 10 ottobre 2015, n. 22952; Cass., 14 marzo 2018, n. 6174).

"Nel caso, potrà semmai configurarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte" (cfr., così, Cass., 12 gennaio 2016, n. 321).

Nella specie, il discorso va dunque a dirigersi direttamente sull'assunta violazione del "principio di allegazione".

6.3.- Per questo proposito si deve ora rilevare che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Con la conseguenza che risulta inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., 2014, n. 26831; Cass., 2016, n. 23638).

6.4.- Ora, in relazione alla parte della pronuncia impugnata che fissa al luglio 2002 la scienza decoctionis ritraibile dalle "notizie di stampa apparse sui quotidiani" (sopra, n.

3, ultimo capoverso), il ricorso non viene in concreto a prospettare nessuna violazione del diritto di difesa.

D'altra parte, l'elenco delle circostanze "non allegare nel giudizio di primo grado" rimanda unicamente a una notizia di stampa comparsa nell'ottobre 2002 (cfr. p. 15 ricorso): come tale, per definizione non influente sul giudizio espresso dalla Corte bolognese.

Non si vede ragione, d'altra parte, per cui la sentenza impugnata non avrebbe potuto motivare per relationem sul punto del tempo di sicura emersione della scientia: sul tema le enunciazioni del ricorso rimangono, se non altro, del tutto generiche.

6.5.- Non diverse osservazioni sono nella sostanza da ripetere (per completezza di esposizione) in relazione alla parte della sentenza impugnata che fa riferimento ai ritardi di pagamento del gruppo Giacomelli e ai solleciti inviati da Kappa (sopra, n. 3 penultimo capoverso).

In effetti, le lettere di sollecito inviate da quest'ultima società nell'agosto e nell'ottobre 2002 non rientrano, in quanto tali, nell'elenco delle "circostanze non allegare in primo grado" che il ricorrente fornisce.

6.6.- Ciò posto, è ancora da osservare, per quanto concerne la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non per omesso esame di fatto decisivo, come censurabile a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940).

7.- Col secondo motivo, il ricorrente assume "violazione e falsa applicazione, censurata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 67, comma 2, legge fall., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in ordine alla ritenuta - ma inesistente - ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti sulla scientia decoctionis in capo a Basicitalia". Secondo il ricorrente, l'"impianto motivazionale" della sentenza impugnata è inficiato da un "vero e proprio abuso del ricorso alla prova presuntiva, che si è tradotto anche in una sistematica violazione del noto divieto di praesumptio de praesumpto".

8.- Il motivo non merita di essere accolto.

Anche questa censura si rivolge, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice del merito, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, una valutazione di segno diverso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di revocatoria fallimentare - se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato di insolvenza dev'essere effettiva e non solo potenziale -, tuttavia, posto che la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi dai quali si deduce la sussistenza della scientia ben possono essere costituiti da una serie di indizi (su questi aspetti cfr., in modo peculiare, le pronunce di Cass., 29 marzo 2019, n. 8976 e di Cass., 12 aprile 2018, n. 13040).

Nella specie, la motivazione svolta dalla Corte di Appello non risulta integrare la violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e della prova presuntiva; e si manifesta prova di vizi logici, siccome basti su una specifica descrizione e ponderazione di indizi concreti; dando in particolare rilievo alla pacifica presenza di una "gruppo societario Giacomelli", facente capo a un centro gestorio e partecipativo unitario; alla presenza di più, e reiterati, solleciti di pagamento; alle univoche

indicazioni fornite dalle notizie della stampa quotidiana, già da parecchi mesi prima dell'effettuazione dei pagamenti oggetto di revoca.

9.- In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 8.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell'art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

